

D.M. 14 novembre 1994.

Identificazione dei servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale. (GU n. 275 del 24-11-1994)

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il «Riordino della legislazione in materia portuale»;

Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), della suddetta legge che demanda all'autorità portuale l'affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto il comma 1, lettera b), dello stesso art. 6 che attribuisce all'autorità portuale la manutenzione delle parti comuni in ambito portuale previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici;

Visto il comma 5 del ripetuto art. 6 che stabilisce che l'esercizio delle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), è affidato in concessione dall'autorità portuale mediante gara pubblica;

Visto l'art. 20, così come modificato dall'art. 3, comma 8, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 508, avente per oggetto la «Costituzione di società e successione delle autorità portuali alle organizzazioni portuali», che al comma 1 ha previsto la nomina di commissari per ciascuna organizzazione portuale;

Visto il comma 2 del citato art. 20 che affida ai commissari la trasformazione delle organizzazioni portuali in società, secondo i tipi previsti nel libro V e VII del codice civile per l'esercizio, in condizioni di concorrenza, di attività di impresa nei settori delle operazioni portuali, della manutenzione e dei servizi, dei servizi portuali, nonché in altri settori del trasporto o industriali;

Visto il successivo comma 3 che prevede che, fino all'insediamento delle autorità portuali, i commissari provvedono con pienezza di poteri alla gestione delle organizzazioni portuali, nei limiti delle risorse ad esse affluenti e ai sensi delle disposizioni vigenti, comprese quelle della legge n. 84 del 1994, in quanto applicabili anche sulla base di apposite direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 23, comma 5, che dispone che in sede di prima applicazione della legge n. 84 del 1994 le autorità portuali istituite nei porti in cui le

organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse generale di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), possono continuare a svolgere in tutto o in parte tali servizi, escluse le operazioni portuali, utilizzando fino ad esaurimento gli esuberanti di personale di cui al comma 2 dell'art. 23, promuovendo anche la costituzione di una o più società tra le imprese operanti nel porto, riservandosi una partecipazione comunque non maggioritaria;

Tenuto conto che l'art. 14 della legge n. 84 del 1994 fa salve le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali e le rimanenti funzioni amministrative di competenza dell'autorità marittima, non attribuite all'autorità portuale;

Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, che individua i principi ed i criteri direttivi per l'attribuzione della direttiva n. 92/50/CEE, in materia di coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;

Tenuto conto delle situazioni in atto nelle organizzazioni portuali in ordine allo svolgimento di servizi di interesse generale;

DECRETA:

Art. 1.

I servizi di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale sono così identificati:

A) Servizi di illuminazione.

Tali servizi riguardano la gestione degli impianti di illuminazione e le relative manutenzioni, nonché la distribuzione di energia elettrica ai concessionari, agli utenti portuali e alle unità navali.

B) Servizi di pulizia e raccolta rifiuti.

Pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali.

C) Servizio idrico.

Gestione dell'acquedotto, delle cisterne e della rete idrica e relative manutenzioni. Fornitura idrica alle navi in porto e in rada, ai concessionari ed agli utenti.

D) Servizi di manutenzione e riparazione.

Tali servizi sono riferiti ai beni, agli impianti, ai sistemi tecnici e tecnologici, ai mezzi meccanici oggetto di concessione, di proprietà, ovvero utilizzati da soggetti operanti in porto.

E) Stazioni marittime passeggeri.

Gestione delle stazioni marittime e servizi di supporto ai passeggeri.

F) Servizi informatici e telematici.

Fornitura di sistemi informatici e telematici, di supporto informativo e di comunicazioni resi alle amministrazioni pubbliche, agli operatori privati, alla utenza e, più in generale, ai servizi marittimi.

G) Servizi comuni al settore industriale e al settore commerciale del porto.

Gestione di parcheggi, accosti attrezzati, bacini di carenaggio per il settore industriale; gestione di parcheggi attrezzati e strutture di supporto all'autotrasporto ed agli altri operatori ed utenti del settore commerciale.

Art. 2.

Nell'affidamento dei servizi di interesse generale individuati alle lettere A), B), C) e D) possono essere inclusi anche quelli relativi alle attività concernenti le manutenzioni delle parti comuni dell'ambito portuale per le quali si applica la particolare disciplina di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994.

Art. 3.

Per i servizi di interesse generale non ricadenti nella disciplina transitoria di cui al citato art. 23, comma 5, della legge n. 84 del 1994, i commissari, ovvero le autorità portuali, in applicazione dell'art. 6, comma 5, della stessa legge, procederanno all'affidamento in concessione dell'esercizio delle attività richiamate al comma 1, lettere b) e c), del medesimo art. 6 della legge n. 84 del 1994 mediante gara pubblica da espletarsi ai sensi della vigente normativa.

Art. 4.

Nel caso di applicazione dell'art. 23, comma 5, della legge n. 84 del 1994, i commissari, ovvero le autorità portuali, devono comunicare al Ministero dei trasporti e della navigazione l'elenco dei servizi di interesse generale, come sopra individuati, già svolti dalle organizzazioni portuali, nonché delle iniziative per la promozione di società tra le imprese operanti nel porto alle quali affidare detti servizi.

Art. 5.

Le delibere adottate ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera e), della legge n. 84 del 1994, concernenti le concessioni di attività di cui al citato art. 6, comma 5, della stessa legge sono sottoposte all'approvazione del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c), della legge n. 84 del 1994.

Art. 6.

Resta ferma in ciascun porto la regolamentazione vigente in materia di operazioni ferroviarie in ambito portuale.

Per tale servizio saranno individuate con successivo provvedimento opportune soluzioni che tengano conto della sua natura di servizio strategico per lo sviluppo dell'intermodalità del settore dei trasporti.

A tal fine sarà costituito un apposito gruppo di lavoro con la partecipazione dei soggetti interessati.

Con D.M. 4 aprile 1996 (Gazz. Uff. 22 aprile 1996, n. 94) è stata disposta l'inclusione del servizio ferroviario svolto nell'ambito dei porti fra i servizi di interesse generale da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale.

Art. 7.

Restano nella competenza dell'autorità marittima, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 84 del 1994, gli altri servizi di interesse generale previsti dal codice della navigazione e dalle altre leggi speciali, il cui coordinamento è affidato all'autorità portuale.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 1994

Il Ministro: FIORI